PRE-C.P. 14/12

(10)

Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott. B. Quatrosso Presidente

Dott./ssa G. Pascarella Giudice rel.

Dott./ssa E. Tosi Giudice

Premesso

- che con decreto in data 6.11.12 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Il Rubino Food srl, società a responsabilità limitata con unico socio, il termine di gg 60, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis (e relativa documentazione);
- che nel termine concesso Il Rubino Food srl, società a responsabilità limitata con unico socio non ha presentato i suindicati documenti, bensì, unicamente, una "bozza" del piano concordatario, nella quale, tuttavia, non è in alcun modo esplicitato l'*ubi consistam* della prosecuzione dell'attività aziendale. La stessa ha, poi, chiesto una ulteriore proroga di giorni 60 per provvedere al deposito del piano concordatario, significando la necessità di "*provvedere alla definitiva redazione di un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi in relazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa, con la specifica indicazione delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di copertura e la verifica della funzionalità della prosecuzione dell'attività d'impresa al miglior soddisfacimento dei creditori*" (v. p. 2 ricorso ex art. 161, ult. co. LF);

rilevato:

- che contro la società odierna istante pendono 3 istanze di fallimento;
- che l'AU della predetta società, comparso all'udienza del 25.6.12, aveva richiesto e ottenuto un primo rinvio al 5.11.12;
- che sin dal ricorso ex art. 161, co. 6, LF, depositato in data 2.11.12, la società odierna istante aveva affermato di stare predisponendo la proposta da presentare ai creditori, espressamente basata su un piano di parziale conservazione e di auspicato risanamento, per quanto riguarda uno o più rami d'azienda, e di liquidazione per quanto concerne eventuali altre voci dell'attivo (v. pp. 3 e 4 del ricorso);
- che nella relazione intermedia depositata il 14.12.12, la società odierna istante non ha rappresentato alcuna circostanza di fatto significativa della necessità di disporre di un termine superiore a quello già concesso;
- che nel successivo ricorso ex art. 161 ult. co. LF la società istante ha esposto i giustificati motivi legittimanti la concessione della richiesta proroga facendo riferimento non già a specifici incombenti bensì, in generale, all'intera attività attestativa;
- che la prorogabilità del termine indicato dall'art. 161, ult. co. LF è stata fissata, nell'estensione massima, a 60 giorni, così non escludendo un'estensione inferiore, che contemperi le esigenze dell'impresa con quelle del ceto creditorio, tenuto conto, altresì, della necessità di scongiurare un uso meramente dilatorio dello strumento offerto dal legislatore;
- ritenuto, pertanto, che le ragioni della proroga appaiono accoglibili e che, nel caso in esame, la proroga medesima non debba superare i 30 giorni;

P.Q.M.

Assegna a Il Rubino Food srl, società a responsabilità limitata con unico socio, un ulteriore termine di gg. 30 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

Dispone

che il presente decreto sia comunicato alla ricorrente e ai creditori istanti per il fallimento;

Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F. che, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa fino all'omologazione, attesti che tali finanziamenti sono essenziali alla prosecuzione dell'impresa e sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;
c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;

Dispone

che il presente decreto sia:

a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)

b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Novara, 10/1/2013

Il Presidente

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
11 GEN. 2013
IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Antonina TRIPI